

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. n. 27/2026

Esaminata	la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionati Italiano di Categoria" - Arena gialla, campo di gara 8, svoltasi a Rimini (RN) in data 5 luglio 2026;
Rilevato che	Durante la finale della competizione Folk Oriental Dance Piccolo Gruppo Open Classe U, il responsabile delle musiche rilevava che la traccia musicale del gruppo contrassegnato con il n. di gara 177, denominato "Farfalle D'Oriente" appartenente all'Asa Arcadia – cod. 220277678 utilizzava una traccia musicale di 1 minuto e 51 secondi contravvenendo a quanto disposto dall'art. 1.4.2 del RASF - Settore Danze Epoca Dipartimento Sport per tutti, che prevede per la classe U un tempo minimo di due minuti ;
Rilevato	inoltre che nel corso del secondo turno di gara (semifinale) del solo femminile 31/49 classe B oriental Dance, il direttore di gara si avvedeva che il Giudice di gara Maria Rita Gandra – tess. 600291314 appartenente all'Asa Accademia Danza Margharita cod. 600289946 ha giudicato l'atleta Jessica Ekaeaschia Detti contrassegnata dal n. di gara 140, appartenente anch'essa all'Asa Accademia Danza Margharita;
Constatato	che, come relazionato, il direttore di gara aveva ribadito ai giudici, nel corso del briefing pre-gara, il divieto di

votare atleti della propria Asa di appartenenza nelle fasi delle semifinali e delle finali;

Preso atto

che il giudice Maria Rita Giandra, per giustificare l'accaduto, dichiarava al direttore: *"mi sono accorto tardi di aver un'atleta della mia Asa ma non le faccio scuola direttamente io"*;

Considerato che

tale condotta risulta violativa di quanto disposto dall'art. 10.2.7 Parte tecnica generale, in merito alle incompatibilità sportive;

Considerato infine che

del comportamento antiregolamentare ascritto ai suddetti tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- ✓ La sanzione dell'ammenda di € 100,00 (Euro cento/00) all'Asa Arcadia – cod. 220277678;
- ✓ di infliggere alla tesserata Maria Rita Gandra – tess. 600291314 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi due;
- ✓ la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) all'Asa Accademia Danza Margharita cod. 600289946.

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versate entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo:
giudicesportivo@fidesm.it.



Roma, 6 luglio 2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo

Il Segretario
Paola Gatta